



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1103 del 2020, proposto da

Akkad Società di Ingegneria S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del costituendo R.T.P. con Leonardo Consorzio Europeo, Cooprogetti Società Cooperativa, Studio Associato ST.AR.T., Galante Restauri e Conservazione S.r.l. Artigiana, rappresentata e difesa dagli avvocati Luciano Ancora e Francesco Zaccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Luciano Ancora in Lecce, via Imbriani, n. 30;

contro

Comune di Taranto, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Caricato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Trentino Progetti S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, quale capogruppo mandataria del costituendo R.T.P. composta anche da Area Tecnica S.r.l., Genius Loci Architettura S.r.l., Ing. Jacopo Griguolo, Ing. Carmelo Lippo, Ing. Cataldo Lippo, dott.ssa Costanza Scarano Argiro', Geol. Ennio Da Roit, rappresentata e difesa dall'avvocato Vittorio Miniero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,*

- degli atti e dei provvedimenti assunti dalla Stazione Appaltante Comune di Taranto nell'ambito della procedura aperta di affidamento dell'appalto di servizi di architettura ed ingegneria concernenti *“La redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo per i lavori di restauro, recupero, riqualificazione, adeguamento funzionale e tecnologico Palazzo Archita (già Palazzo degli Uffici)”* del Comune di Taranto (CIG: 812611061B), nella parte in cui con gli stessi la Committenza ha illegittimamente disposto l'aggiudicazione in favore del R.T.P. capitanato da Trentino Progetti S.r.l., anziché in favore del R.T.P. capitanato da **Akkad** S.r.l. (secondo graduato) e, in particolare:
 - del provvedimento di aggiudicazione della procedura di cui alla determinazione n. 908 del 11.8.2020, comunicato il successivo 17.8.2020;
 - della comunicazione di intervenuta adozione del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 86516 del 17.8.2020;
 - del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione n. 55 del 7 settembre 2020, e delle operazioni e delle risultanze delle verifiche condotte sul R.T.P. aggiudicatario capitanato da Trentino Progetti S.r.l., *ex* artt. 32, 85 ed 86 D. Lgs. n. 50/2016;
 - della proposta di aggiudicazione e della graduatoria concorsuale;
 - di tutti gli atti, i provvedimenti ed i verbali di gara (ivi inclusi i verbali delle sedute del 4.3.2020, del 11.2.2020, del 11.5.2020, del 25.6.2020 e del 26.6.2020), ancorché non conosciuti o relativi ad attività istruttorie, nella misura in cui a mezzo degli stessi si è disposta l'ammissione del R.T.P. Trentino Progetti S.r.l. alla procedura, anziché la sua esclusione, e si è dato corso alla valutazione della relativa offerta;
 - delle operazioni di soccorso istruttorio poste in essere dalla Committenza;
 - del provvedimento di ammissione alla procedura del R.T.P. Trentino Progetti S.r.l.;
 - del provvedimento implicito di diniego del riesame degli esiti concorsuali richiesto dal R.T.P. **Akkad**;
 - del provvedimento di diniego dell'istanza di accesso all'offerta tecnica avversaria;
 - per quanto possa occorrere, della nota del R.U.P. del Comune di Taranto del 18.9.2020 recante richiesta di documentazione per la verifica dei requisiti in capo al R.T.P. **Akkad**;

- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e consequenziale;

con richiesta

- in via principale, di subentro del R.T.P. odierno ricorrente nel contratto eventualmente stipulato con il R.T.P. controinteressato, previa dichiarazione d'inefficacia del contratto stesso *ex art. 121 e/o 122 del c.p.a.*;

- in subordine, ove l'interesse primario all'esecuzione dell'appalto controverso non dovesse trovare soddisfazione per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell'odierno ricorrente, con richiesta di condanna della S.A. intimata al risarcimento per equivalente del pregiudizio correlato alla mancata esecuzione dell'appalto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Taranto e del R.T.P. Trentino Progetti S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176;

Visto l'art. 4, comma 1, del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla Legge 25 giugno 2020 n. 70;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2021 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il R.T.P. ricorrente - secondo classificato nella graduatoria finale con il punteggio totale di 74.333 - impugna il provvedimento di aggiudicazione di cui alla determinazione n. 908 dell'11.8.2020 del Comune di Taranto, comunicato il successivo 17.8.2020, della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss. mm., per l'affidamento dell'appalto di servizi tecnici di architettura e ingegneria concernenti *“La redazione del Progetto Fattibilità tecnico ed economica, Progetto definitivo e Progetto esecutivo per i lavori di restauro, recupero, riqualificazione, adeguamento funzionale e tecnologico “Palazzo Archita (già Palazzo degli Uffici)” del Comune di Taranto”*, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 co. 3 lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e ss. mm., in favore del R.T.P. Trentino Progetti S.r.l (Capogruppo mandataria) - primo classificato con il punteggio totale di 81.937 - la comunicazione di intervenuta adozione del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 86516 del 17.8.2020, il provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione n. 55 del 7 settembre 2020, e le operazioni e le risultanze delle verifiche condotte sul R.T.P. aggiudicatario capitanato da Trentino Progetti S.r.l., *ex* artt. 32, 85 ed 86 D. Lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione e la graduatoria concorsuale, tutti gli atti, i provvedimenti ed i verbali di gara (ivi inclusi i verbali delle sedute del 4.3.2020, del 11.2.2020, del 11.5.2020, del 25.6.2020 e del 26.6.2020), ancorché non conosciuti o relativi ad attività istruttorie, nella misura in cui a mezzo degli stessi si è disposta l'ammissione del R.T.P. Trentino Progetti S.r.l. alla procedura, anziché la sua esclusione, e si è dato corso alla valutazione della relativa offerta, le operazioni di soccorso istruttorio poste in essere dalla Committenza, il provvedimento di ammissione alla procedura del R.T.P. Trentino Progetti S.r.l., il provvedimento implicito di diniego del riesame degli esiti concorsuali richiesto dal R.T.P. **Akkad**, il provvedimento di diniego dell'istanza di accesso all'offerta tecnica avversaria, per quanto possa occorrere, la nota del R.U.P. del Comune di Taranto del 18.9.2020 recante richiesta di documentazione per la verifica dei requisiti in capo al R.T.P. **Akkad**, nonché ogni altro atto comunque connesso, presupposto e consequenziale. Chiede, altresì, in via principale, il subentro nel contratto eventualmente stipulato con il R.T.P. controinteressato, previa dichiarazione d'inefficacia del contratto stesso *ex* art. 121 e/o 122 del c.p.a. e, in subordine, la condanna della S.A. intimata al risarcimento per equivalente del pregiudizio correlato alla mancata esecuzione dell'appalto. Infine il R.T.P. ricorrente formula istanza istruttoria in relazione all'offerta tecnica del R.T.P. controinteressato, anche ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., lamentando l'ostensione di sole tre pagine dell'offerta tecnica, riservando all'esito motivi aggiunti.

A sostegno del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:

I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 46, 48, 59, 80, 83 85 e 86 D. Lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione delle previsioni di cui ai §§ 5, 7, 7.2, 7.3 e 7.4. del Disciplinare, relativamente ai requisiti di capacità tecnica dei componenti del R.T.P..

Difetto assoluto di istruttoria. Erroneità delle valutazioni. Invalidità del modulo partecipativo prescelto. Difetto di motivazione.

II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 46, 48, 59, 83 85 e 86 D. Lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione delle previsioni di cui ai §§ 5, 7, 7.2, 7.3 e 7.4. del Disciplinare, relativamente ai requisiti di capacità tecnica dei componenti del R.T.P. Difetto assoluto di istruttoria. Erroneità delle valutazioni. Omessa verifica.

III. Violazione *lex specialis*. Violazione del bando e del Disciplinare di gara.

IV. Violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 85 del D. Lgs. n. 50/2016. Irragionevolezza e contraddittorietà dell'operato della S.A.. Eccesso di potere per perplessità di comportamento e grave sviamento.

Dopo avere illustrato il fondamento giuridico delle domande azionate, il R.T.P. ricorrente concludeva come sopra riportato.

Il 09/10/2020, si è costituito in giudizio il Comune di Taranto, depositando una memoria difensiva, nella quale ha chiesto, previa reiezione di ogni istanza istruttoria, della richiesta *ex art.116, comma 2, c.p.a.*, delle misure cautelari *ex adverso* invocate, il rigetto del ricorso e di ogni conseguenziale domanda risarcitoria.

Il 10/10/2020, si è costituito in giudizio il R.T.P. controinteressato, depositando un atto di controricorso, nel quale ha chiesto, in via preliminare, di rigettare l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e, nel merito, di dichiarare infondato in fatto e diritto il ricorso.

In esito alla Camera di Consiglio del 13/10/2020, fissata per la trattazione della domanda cautelare di parte ricorrente, con ordinanza cautelare n. 635 del 14/10/2020, questa Sezione, ai sensi dell'art. 55 comma 10 c.p.a., ha fissato l'udienza pubblica del 9 Febbraio 2021 per la trattazione nel merito del ricorso, con la seguente motivazione: “*Considerato che, anche in ragione della particolare complessità in punto di fatto e in diritto delle numerose questioni oggetto della presente causa che possono essere adeguatamente approfondite e valutate (alla stregua della ponderosa documentazione esibita dalle parti) solo nella fase di merito del giudizio, il Collegio ritiene – ai sensi dell'art. 55 comma 10 c.p.a. – che le esigenze cautelari della parte ricorrente siano tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito*”.

Nelle more del giudizio, in data 10/12/2020, è stato sottoscritto il contratto di appalto per cui è causa (rep. n. 9482) tra il Comune di Taranto e il R.T.P. aggiudicatario e, in data 11/12/2020, è stata avviata l'esecuzione del servizio come da “*verbale di incontro e di avvio attività progettazione e ordine di servizio*” versato in atti.

Il 22/01/2021, il R.T.P. ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva per ribadire la fondatezza delle proprie doglianze, svolgere le necessarie repliche alle difese avversarie, ed esplicitare le domande riparatorie (già spiegate nell'atto introduttivo) conseguenti alla intervenuta stipula del contratto d'appalto, insistendo per l'accoglimento del gravame proposto e della spiegata domanda di subentro nel contratto d'appalto sottoscritto tra la Committenza e la controinteressata previa inefficacia dello stesso *ex artt.* 121 e 122 C.P.A. o, in via subordinata, per l'accoglimento della spiegata domanda risarcitoria per equivalente così come specificata nel presente giudizio.

Il 23/01/2021, il Comune di Taranto ha depositato in giudizio una memoria difensiva *ex art.* 73 c.p.a., insistendo nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.

Il 23/01/2021, il R.T.P. controinteressato ha depositato in giudizio una memoria difensiva per mettere in evidenza taluni aspetti relativi alla lamentata carenza del requisito di capacità tecnica da parte della mandataria, chiedendo nel merito di dichiarare infondato in fatto e diritto il ricorso.

Il 29/01/2021, il Comune di Taranto ha depositato in giudizio una memoria di replica alla memoria *ex art.* 73 c.p.a. della ricorrente (contestando in particolare che il R.T.P. Trentino Progetti avesse preso parte alla procedura nella forma di Raggruppamento di tipo verticale, avendo lo stesso specificato in fase di soccorso istruttorio, nel Modello A, che la partecipazione è stata nella forma del Raggruppamento di tipo misto), nella quale ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.

Il 29/01/2021, il R.T.P. controinteressato ha depositato in giudizio una memoria difensiva, chiedendo nel merito di dichiarare infondato in fatto e diritto il ricorso.

Il 29/01/2021, il R.T.P. ricorrente ha depositato in giudizio istanza di discussione orale mediante collegamento da remoto *ex art.* 4. D.L. n. 28/2020 e D.L. n. 137/2020.

Il 04/02/2021, il Comune di Taranto ha depositato in giudizio una richiesta di passaggio in decisione della causa sulla scorta degli atti come disposto dal primo comma dell'art.4 del

D. L. 30 aprile 2020, n. 28 e dal D.L. n. 137/2020.

Il 09/02/2021, il R.T.P. controinteressato ha depositato in giudizio le dichiarazioni di legge ai fini della partecipazione da remoto all'udienza pubblica del 9 febbraio 2021, in conseguenza della richiesta di discussione orale in udienza pubblica avanzata da parte ricorrente.

Alla pubblica udienza del 09/02/2021, il Presidente di questa Sezione, letta l'istanza di discussione orale della causa, depositata il 29 gennaio 2021 alle ore 18.15, la ha ritenuta tardiva ai sensi dell'art 4 c. 4 delle N.T.A. del c.p.a. e pertanto la ha dichiarata inammissibile, disponendo il passaggio in decisione della causa.

DIRITTO

0. - Il ricorso è fondato nel merito e deve, pertanto, essere accolto nei sensi di seguito precisati.

1. - Il Tribunale ritiene condivisibili e assorbenti (e ciò, pertanto, esime il Collegio dalla valutazione delle ulteriori doglianze formulate dalla parte ricorrente) le principali censure di cui al primo motivo di ricorso, con cui il R.T.P. ricorrente - essenzialmente - lamenta che il R.T.P. controinteressato *“avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura per non possedere i requisiti del fatturato specifico (§ 7.3.a del Disciplinare) e dei servizi di punta (7.3.b del Disciplinare) relativa alla prestazione prevalente (Classe E.22) nella misura dichiarata, nonché ed ancor prima nella misura richiesta dalla legge di gara in capo alla mandataria”*.

1.1. - Osserva, anzitutto, il Collegio che l'art. 7.3 del Disciplinare (rubricato *“REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE”*) prevede:

- alla lettera *“a) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è pari ad almeno 1.5 volte l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella”*;

- alla lettera *“b) servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni*

categoria e ID, pari ad almeno 0.60 volte il valore della medesima. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella 4”; essendo precisato che “I requisiti di cui alla lettera b) “Servizi di punta” del presente paragrafo possono concorrere al raggiungimento dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui alla lettere a) “Un elenco di servizi di ingegneria e di architettura”” e che “Nel caso in cui un servizio sia stato effettuato in R.T.P. (o simili) con altri operatori economici che non fanno parte del concorrente, si prende in considerazione solo la quota parte del servizio svolto dal concorrente alla presente procedura. A tal fine quest’ultimo dovrà indicare la percentuale della prestazione allo stesso direttamente imputabile”.

La richiamata tabella 4, in relazione alla classe E 22 - Edilizia - (*“Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza”*), prescrive un importo complessivo minimo richiesto per il requisito di cui alle sopra riportate lett. a) e b) dell’art. 7.3 del Disciplinare rispettivamente di Euro 16.612.500,00 e Euro 6.645.000,00.

Inoltre l’art. 7.4 del Disciplinare (rubricato *“INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE”*) prevede (per quanto di rilievo ai fini dei requisiti del fatturato specifico e dei servizi di punta di cui sopra detto): *“N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie. ...*

[Se richiesto elenco di servizi di ingegneria e architettura] Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente punto 7.3 lett. a) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente punto punto 7.3 lett. a) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

[Se richiesti servizi “di punta”] Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 7.3 lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. Il requisito dei due servizi di punta

relativi alla singola categoria e ID deve essere posseduto da un solo soggetto del raggruppamento in quanto non frazionabile.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 7.3 lett. b) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale. ...”.

Occorre, altresì, premettere che la *lex specialis* di gara consentiva solo la scelta tra R.T.P. orizzontale e verticale (come ammesso dallo stesso R.T.P. controinteressato nella memoria di replica del 29/01/2021 in cui si legge: “*La scelta dell’Ati è stata condizionata dal disciplinare di gara che prevedeva la possibilità per i concorrenti di scegliere esclusivamente tra le opzioni di Ati orizzontale o verticale*”), nel mentre Trentino Progetti S.r.l. prima ha dichiarato, nella domanda di partecipazione alla gara per cui è causa, di partecipare quale mandatario di R.T.P. di tipo “orizzontale” e poi, a fronte di richiesta di soccorso istruttorio del 14/02/2020 da parte dell’Amministrazione resistente - nella quale si legge, al punto n. 1, che “*La tipologia di raggruppamento indicata nella domanda di partecipazione (Costituendo RTP di tipo orizzontale) non è conforme a quanto indicato nel modello Modello C - Dichiarazione costituzione RTP — GEIE dove le quote / parti del servizio di partecipazione indicate dall'operatore economico: ... non configurano un raggruppamento di tipo orizzontale (ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione*” - ha mutato la propria dichiarazione in R.T.P. di tipo “misto”.

1.2. - Ciò premesso, alla stregua, da un lato, delle sopra richiamate disposizioni della *lex specialis* e, dall’altro lato, dei requisiti di capacità tecnica dichiarati in sede di gara nonché della documentazione trasmessa a comprova degli stessi dal R.T.P. controinteressato, risulta che, nella specie, il R.T.P. aggiudicatario - sia che abbia preso parte alla procedura *de qua* nella forma del raggruppamento di tipo misto (comunque come delimitato dalle indicazioni specifiche dell’aggiudicatario), in cui possono coesistere sub-raggruppamenti orizzontali (vuoi per la prestazione principale, vuoi per le prestazioni secondarie), come in tesi del R.T.P. controinteressato, sia che vi abbia preso parte nella forma del

raggruppamento verticale (*“tout court”*), come in tesi di parte ricorrente - è privo del requisito di capacità tecnica dei due servizi di punta analoghi espletati negli ultimi 10 anni per la categoria E22 - Edilizia di cui al punto 7.3.b) del Disciplinare, poiché i due servizi analoghi dichiarati dalla mandataria Trentino Progetti S.r.l. (il primo, per il Comune di Rovereto, consistente nel *“Restauro conservativo, sistemazione interna ed esterna e messa a norma del teatro comunale R. Zandonai. Lavori edili ed impiantistici. Lotto I bis. Contratto n. 9249”* e il secondo, sempre per il Comune di Rovereto, consistente in *“Restauro conservativo, sistemazione interna ed esterna e messa a norma del teatro comunale R. Zandonai. Opere di restauro ed impianti tecnologici. Lotto II. Contratto n. 9264”*) non sono riferibili in tutto o in parte alla Trentino Progetti S.r.l. e poiché non è comprovato l'importo (rispettivamente di Euro € 1.688.294,00 e € 7.713.684,59) indicato in corrispondenza di ciascuno dei due servizi di punta dichiarati.

In particolare, con riferimento al primo servizio analogo di punta, relativo a una procedura di gara indetta nel 2009, è dirimente che nel certificato del 18.4.2018 rilasciato dal Comune di Rovereto non sia menzionata la Trentino Progetti S.r.l. (che all'epoca della gara non era ancora stata costituita, essendo stata costituita solo il 28/04/2010), ma siano invece menzionati unicamente professionisti divenuti successivamente soci della predetta mandataria, non potendo la Trentino Progetti S.r.l. beneficiare dei requisiti maturati in precedenza dai suoi futuri soci (come in tesi del R.T.I. controinteressato), alla stregua dell'art. 7 del Disciplinare di gara (*“Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico professionali nei seguenti termini: - le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci; - le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato”*), secondo il quale le Società di ingegneria non possono avvalersi dei requisiti di specie se (come nella specie) costituite da più di cinque anni (2010). Inoltre la determina dirigenziale del Comune di Rovereto n. 1369/2015, di approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo relativo ai lavori in questione riporta un importo di € 3.537.418,11 (pari quasi alla metà di quello indicato dal certificato del 2018 di € 6.264.384,71), che, peraltro, non coincide con l'importo

complessivo dell'opera dichiarato dalla Trentino Progetti S.r.l. nella categoria E 22 per il servizio in questione (pari ad 1.688.294,00).

Con riferimento al secondo servizio analogo di punta, poi, non è stata precisata (come prescritto dall'art. 7.3 del Disciplinare) la percentuale di ripartizione dei servizi svolti nell'allora R.T.P. dalla Trentino Progetti S.r.l. (mandante) e dagli altri due componenti del R.T.P. (Società di Ingegneria Area Tecnica, capogruppo mandataria, e Arch. Giorgio Galeazzo, mandante) né nella dichiarazione di Trentino Progetti S.r.l. resa nella procedura per cui è causa né (almeno con riferimento alla direzione lavori) nel certificato del Comune di Rovereto del 18/04/2018, e, peraltro, il suddetto certificato rilasciato nel 2018 dal Comune di Rovereto sembra sommare erroneamente l'importo del servizio di direzione lavori (pari a €. 5.402.849,79) a quello di progettazione esecutiva delle varianti (pari a €. 4.621.669,60). Inoltre, l'importo utilizzabile dalla Trentino Progetti S.r.l. (oggi capogruppo mandataria) sarebbe solo una quota parte dell'importo complessivo dei servizi svolti in E22, in quanto una quota parte dovrebbe essere riconosciuta a ciascuno degli altri due componenti dell'allora R.T.P. (Società di Ingegneria Area Tecnica S.r.l., capogruppo mandataria, e Arch. Giorgio Galeazzo, mandante).

Né si può ritenere che l'importo dei due servizi di punta prescritto dal Disciplinare di Euro 6.645.000,00 possa essere raggiunto utilizzando i restanti servizi svolti da Trentino Progetti S.r.l. nella classe E 22 (committente Casa Raphael S.r.l. e Impresa di costruzioni ing. E. Mantovani S.p.A.), dichiarati ai fini del requisito di capacità tecnica di cui al punto 7.3.a) del Disciplinare, ma non dichiarati ai fini del requisito ulteriore di capacità tecnica di cui al punto 7.3.b) del Disciplinare e, tantomeno, con i servizi svolti nella classe E 22 dalle mandanti del R.T.P. (non dichiarati a tali fini).

La carenza in capo al R.T.P. controinteressato del requisito di capacità tecnica dei due servizi di punta analoghi espletati negli ultimi 10 anni per la categoria E22 - Edilizia di cui al punto 7.3.b) del Disciplinare comporta, peraltro, anche il difetto del requisito di capacità tecnica del fatturato di servizi tecnici espletati negli ultimi 10 anni per la categoria E 22 - Edilizia di cui al punto 7.3.a) del Disciplinare, che, comunque, la mandataria Trentino Progetti S.r.l. (in disparte il fatto che abbia dichiarato l'avvenuto espletamento di servizi tecnici per un importo totale di Euro 13.496.851, inferiore a quello di Euro 16.612.500,00

prescritto dal Disciplinare) non può comprovare, in misura maggioritaria, al netto dei due servizi analoghi di punta da essa dichiarati anche al fine del raggiungimento dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui alla lettera a) dell'art. 7.3. del Disciplinare.

2. - Per i motivi sopra evidenziati, dunque, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, devono essere annullati tutti gli atti impugnati, nei limiti dell'interesse azionato dalla parte ricorrente, e va accolta anche la domanda di risarcimento in forma specifica e di subentro proposta.

3. - L'accoglimento del ricorso rende irrilevante la istanza ostensiva formulata, *ex art. 116* secondo comma c.p.a., dalla parte ricorrente.

4. - Ai sensi dell'articolo 122 del Codice del processo amministrativo, il giudice che annulla l'aggiudicazione *“stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell'effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l'aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporti l'obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia stata proposta”* e, ai sensi dell'art. 124, comma 1, cod. proc. amm. *“L'accoglimento della domanda di conseguire l'aggiudicazione e il contratto è comunque condizionato alla dichiarazione di inefficacia del contratto ai sensi degli articoli 121, comma 1, e 122”*.

Il Collegio rileva che, nel caso di specie, il R.T.P. ricorrente (2° classificato) ha formulato specifica domanda di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato *medio tempore* tra l'Amministrazione resistente e il R.T.P. controinteressato ai fini del subentro dell'odierno ricorrente nel contratto eventualmente stipulato con il R.T.P. controinteressato, che il contratto di appalto in questione stipulato in data 10/12/2020 dal Comune di Taranto con il R.T.P. aggiudicatario, immesso nell'esecuzione del servizio *de quo* in data 11/12/2020, è allo stato iniziale di esecuzione e che, nella comunicazione al R.T.P. Trentino Progetti S.r.l. del 17/08/2020, si fa presente che, in caso di revoca dell'aggiudicazione, si provvederà all'*“aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue immediatamente dopo nella relativa graduatoria”*.

Pertanto, a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione in favore del R.T.P. controinteressato, deve essere dichiarata, ai sensi degli artt. 122 e 124 cod. proc. amm., l'inefficacia *ex tunc* del contratto rep. n. 9482 tra il Comune di Taranto e il R.T.P.

aggiudicatario sottoscritto in data 10/12/2020, ai fini del subentro del R.T.P. ricorrente nell'aggiudicazione dell'appalto *de qua*, previa verifica dei requisiti e dei presupposti di legge.

5. - Le spese processuali, *ex art.* 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla tutti gli atti impugnati, nei limiti dell'interesse azionato dalla parte ricorrente, e dichiara l'inefficacia e la caducazione *ex tunc* del contratto rep. n. 9482 tra il Comune di Taranto e il R.T.P. aggiudicatario sottoscritto in data 10/12/2020, ai fini del subentro del R.T.P. ricorrente nell'aggiudicazione dell'appalto *de qua*, previa verifica dei requisiti e dei presupposti di legge.

Condanna le parti resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, a carico del Comune di Taranto e in ulteriori euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, a carico del R.T.P. controinteressato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2021 svolta da remoto tramite applicativo Microsoft TEAMS con l'intervento dei magistrati:

Enrico d'Arpe, Presidente

Anna Abbate, Referendario, Estensore

Giovanni Gallone, Referendario

L'ESTENSORE

Anna Abbate

IL PRESIDENTE

Enrico d'Arpe

IL SEGRETARIO